

IL CURATORE SPECIALE E LA RETE DI PROTEZIONE TERRITORIALE

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE
DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
- LEGGE 4/2016 -

18 giugno 2026

Avv.ta Ilaria Sala

Evoluzione normativa

Quadro normativo recente che ha rafforzato il sistema di tutela contro la violenza di genere, domestica e contro le donne:

Legge n. 77/2013

Legge n. 69/2019 (Codice Rosso),

Legge n. 122/2023:

Legge n. 168/2023

Legge n. 181/2025

Principali interventi:

Revisione dell'impianto procedimentale

Introduzione di nuove fattispecie di reato

Rafforzamento delle misure di tutela delle vittime

Indicazioni di carattere ordinamentale

Evoluzione giurisprudenziale

Progressiva interpretazione delle norme sostanziali costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

- **Cedaw** - ratificata dall'Italia con L. 132/85
- **Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** – ratificata dall'Italia con L. 848/55
- **Convenzione di Istanbul**- ratificata in Italia con L. 77/13
- **Direttiva 2012/29/UE** – recepita in Italia con D.Lgs 212/15 (in vigore 20.01.16)
- **Direttiva 2024/1385 UE** – che dovrà essere recepita dall'Italia entro il 14.06.27

posizione della vittima del reato

Percorso di umanizzazione del diritto penale

- ✓ **Direttiva 2012/29/UE** con la quale sono stati indicati agli Stati membri **standard minimi comuni di tutela e protezione**; recepita nell'ordinamento italiano con il **D. Lgs. del 15 dicembre 2015 n. 212**, che ha modificato alcuni articoli del codice di procedura penale (**artt. 90, 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p.**), **ha inserito quattro nuovi articoli (artt. 90-bis, 90-ter, 90-quater e 143-bis c.p.p.) e due norme di attuazione (att. 107-ter e 108-ter disp. att.)**.
- ✓ Tra le novità maggiormente significative vi è l'introduzione **dell'art. 90-quater c.p.p.** che disciplina la “**condizione di vulnerabilità**”, alla quale conseguono maggiori tutele processuali.

Art. 90 quater c.p.p. -
Condizione di particolare
vulnerabilità

La condizione di vulnerabilità è desunta, secondo l'articolo 90-quater c.p.p. , "oltre che **dall'età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede**".

Inoltre, occorre valutare "se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, alla tratta di esseri umani, se si caratterizza per **finalità di discriminazione e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato**".

Art. 24 della Direttiva 2012/29/UE contiene specifiche raccomandazioni riguardanti la posizione del minore nel procedimento penale.

Posto che il **minore vittima** del reato si trova certamente nella condizione di vulnerabilità, così come descritta nell'art. 90-quater c.p.p., tale posizione comporta **l'adozione delle particolari cautele introdotte in sede processuale**.

Il curatore speciale

L'istituto del curatore speciale nel procedimento penale risponde all'esigenza di tutelare soggetti che, per incapacità naturale o conflitto di interessi con il proprio rappresentante legale, non sono in grado di esercitare autonomamente i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento processuale.

Le norme di riferimento:

Art. 120 c.p. – diritto di querela

Art. 121 c.p. – diritto di querela esercitato da un curatore speciale

Art. 90 c.p.p. – diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Art. 77 c.p.p. - capacità processuale della parte civile

Art. 338 c.p.p. – curatore speciale per querela

art. 120 c.p. Il diritto di querela e la sua titolarità

"Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato."

- La norma delinea pertanto tre situazioni:
- **Persona offesa capace:** esercita personalmente il diritto di querela;
- **Minore infra-quattordicenne e interdetto per infermità di mente:** il diritto è esercitato *esclusivamente* dal genitore o tutore (rappresentanza necessaria ed esclusiva);
- **Minore ultra-quattordicenne e inabilitato:** titolarità concorrente tra la persona offesa e il suo rappresentante legale (genitore o tutore o curatore) , con prevalenza di quest'ultimo anche contro la volontà del soggetto rappresentato. (rappresentanza sussidiaria)

Art. 121 c.p.

Il curatore speciale per l'esercizio della querela

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, **il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.**

Tre situazioni di dissociazione tra la titolarità del diritto di querela e la legittimazione al suo effettivo esercizio, affidata al curatore speciale:

- 1) assenza di un rappresentante legale per il minore degli anni quattordici;
- 2) assenza di un rappresentante legale per l'infermo di mente;
- 3) conflitto d'interessi tra il rappresentante legale e il minore o l'infermo di mente

Art. 338 c.p.p

Curatore speciale per la querela

- 1. Nel caso previsto dell'[articolo 121](#) del codice penale, il **termine** per la presentazione della querela decorre **dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina**.
- 2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il **giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa**, su richiesta del pubblico ministero.
- 3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
- 4. Il curatore speciale ha **facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa**.
- 5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede **il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede**.

Art. 77 c.p.p. Capacità processuale della parte civile

1. **Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti** non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, **il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale**. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

Art. 90 c.p.p.

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Quando c'è conflitto di interessi?

- Il conflitto di interesse tra genitori nella rappresentanza del minore si verifica quando l'interesse del genitore, rispetto all'atto da compiere, è in contrasto o non conciliabile con quello del minore.
- Il conflitto di interessi ricorre tipicamente nelle situazioni in cui il reato è stato commesso **da uno o da entrambi i genitori** ai danni del minore. In tali casi il genitore non può esercitare utilmente il diritto di querela nell'interesse del figlio, né costituirsi parte civile, essendo egli stesso potenziale autore del reato o comunque portatore di un interesse contrario.
- Se il conflitto riguarda solo uno dei genitori, la rappresentanza spetta all'altro genitore.
- Il conflitto deve essere **concreto e attuale**, non meramente ipotetico, **situazioni di conflitto non possono ritenersi limitate ad aspetti patrimoniali, ma potranno certamente riguardare anche questioni di contenuto non patrimoniale.**

Cass. pen. Sez. VI
18/03/2014 n. 18266

- La Corte di Cassazione ha stabilito che la madre, in quanto esercente la responsabilità genitoriale, è pienamente legittimata a rappresentare il figlio minore. **Nei reati di maltrattamenti in famiglia, non sussiste conflitto di interessi poiché l'azione è diretta a tutelare l'integrità psicofisica del minore stesso.**
- La costituzione di parte civile da parte di un minore, avvenuta a mezzo dell'esercente la potestà genitoriale, **non richiede l'autorizzazione del giudice tutelare** trattandosi di atto non eccedente l'ordinaria amministrazione. Laddove, nelle more del processo, la parte civile costituita raggiunga la maggiore età, non è necessaria un'ulteriore attività di ratifica della posizione processuale assunta dal genitore in sua rappresentanza, né la sua mancanza può essere interpretata come implicita rinuncia.

.. e nei casi di violenza domestica?

Sono privi di rilievo e inconferenti i richiami alla cosiddetta strumentalità delle denunce querele.

Il termine «**strumentale**» propone un **concetto estraneo all'ambito giuridico** in quanto una denuncia o una querela, così come un'azione civile, possono essere fondate o infondate in base ad accertamenti giudiziari spettanti soltanto all'Autorità Giudiziaria e secondo regole di giudizio indicate dallo stesso legislatore, così non assumendo alcun rilievo le circostanze che una persona abbia richiesto la tutela dei propri diritti in sede civile nei confronti dell'autore del delitto che ha denunciato. (Sez. 6 n. 38306 del 14.06.23)

Con un riferimento ricorso per separazione coniugale, soprattutto quando venga richiesto l'affidamento dei figli in contesti di violenza, il legislatore dispone che **tutte le autorità operino una corretta valutazione del rischio di reiterazione dei comportamenti maltrattanti** per garantire sicurezza alle vittime di violenza domestica. (Sez. 6 n. 20004 del 12.03.24).

Gli stereotipi giudiziari che inquinano la valutazione dei fatti

Cass. Pen. Sez. VI n. 1294 del 18.12.24

« **La circostanza che una donna che denuncia di aver subito violenza domestica da parte del marito in pendenza di una separazione coniugale, possa averlo fatto per ottenere l'affidamento esclusivo dei propri figli , di per sé non assume alcuna valenza negativa neanche ai fini della valutazione della sua credibilità in sede penale, in quanto innanzitutto corrisponde **all'esercizio di un preciso diritto previsto dall'ordinamento a tutela sua e dei figli....****»

Cass. Pen. Sez. VI n. 32042 del 08.07.24

«(...) Diversamente si perverrebbe il **paradosso che una donna vittima di violenza del proprio partner non possa mai chiedere la separazione, anche a tutela (fisica psicologica ed economica) propria e dei bambini**, perché questa, da diritto inalienabile e personalissimo, si trasformerebbe illegittimamente in un atto di matrice vendicativa tale da renderla inattendibile per il giudice penale e precluderne anche l'accesso alla giustizia civile, così da imporre una **sistematica vittimizzazione secondaria** delle donne che denunciano violenza in fase di separazione.

La vittimizzazione secondaria

L'aprioristica e non provata colpevolizzazione della persona offesa costituisce un caso di vittimizzazione secondaria con ciò intendendosi le conseguenze pregiudizievoli ascrivibili agli enti e alle istituzioni che la persona che denuncia è costretta ad affrontare a causa del procedimento penale che ha instaurato.

La definizione di **vittimizzazione secondaria**, che va di pari passo con l'affermazione dello Statuto della vittima e di una sua più adeguata tutela anche rispetto ai soggetti diversi dall'autore del reato, è contenuta in plurime normative e sovranazionali e costituisce ormai oggetto di una puntuale lavorazione giurisprudenziale interna in ambito penale e in ambito civile proprio in ragione dell'inevitabile intersecazione dei due ambiti allorché le denunce riguardano le violenze nel contesto familiare e in fase di affidamento dei figli minorenni (Linee Guida Procura di Tivoli)

Chi può essere nominato curatore speciale

Le norme non stabiliscono che il curatore speciale debba essere necessariamente un avvocato, anche se nella prassi normalmente tale funzione è attribuita ad avvocati;

Pur quando eserciti la professione forense, il rappresentante legale deve costituirsi con il ministero di un difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p. in virtù del principio di necessità della difesa tecnica che governa il processo penale;

La necessità della difesa tecnica nel processo penale non può essere surrogata dal possesso, ad opera della parte processuale, delle necessarie qualità professionali, poiché tale principio è posto a garanzia di un interesse pubblico (il corretto svolgimento del processo nella parità dialettica tra accusa e difesa) superiore a quello del singolo.

Autonomia del curatore speciale

Cass. Pen., Sez. VI, sent.
20 novembre 2025 n. 37806

- la nomina del curatore speciale attribuisce a quest'ultimo la **legittimazione processuale esclusivamente per il procedimento per il quale è stata disposta**, senza estendersi ad altri ambiti.
- Ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale per la persona che non abbia il libero esercizio dei propri diritti, è necessario che il curatore speciale sia nominato specificamente per quel procedimento.
- È legittima l'ordinanza che rinvii ad altra udienza per consentire la regolarizzazione della costituzione di parte civile, purché la nomina e l'autorizzazione siano intervenute prima dell'ammissione della parte civile nel giudizio penale.

Compenso del curatore speciale

- Non esiste una norma che prevede il compenso per il curatore speciale del minore nominato per il procedimento penale nel caso in cui, dovendo svolgere un'attività per la quale non è richiesta l'obbligatoria difesa tecnica, non proceda alla nomina di un avvocato.
- Nell'ipotesi in cui il curatore debba invece svolgere un'attività o esprimere una scelta che richiedono l'assistenza di un difensore, nominerà un avvocato che potrà ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
- Sulla base dell'art. 98 c.p.p. del d.P.R. n. 115/2002 è previsto, infatti, che la persona offesa dal reato e il danneggiato che intenda costituirsi parte civile possano chiedere al Giudice di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Colloqui del curatore speciale con il minore vittima di reato

- Centralità del minore
- Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori CNF – Linee Guida
- Le scelte del curatore devono avere un **coerenza rispetto alle iniziative processuali in corso** e per le quali la nomina del curatore viene effettuata
 - Es: richiesta archiviazione / incidente probatorio
- Lavoro di rete

Capitolo III Convenzione di Istanbul: Prevenzione

- **Articolo 12 – Obblighi generali**

Le Parti adottano le misure necessarie per **promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali** delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. (.....)

- **Articolo 13 – Sensibilizzazione**

- **Articolo 14 – Educazione**

Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei **programmi scolastici** di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati ai livelli cognitivi degli allievi

- **Articolo 15 – Formazione delle figure professionali**

Grazie per
l'attenzione

